



Ministero dello Sviluppo Economico

Accordo in materia di garanzie di origine dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili

MEMORANDUM DI INTESA
TRA
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'AMBIENTE, DEI TRASPORTI,
DELL'ENERGIA E DELLE COMUNICAZIONI
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Con il presente Memorandum di Intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MSE) e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATT) della Repubblica Italiana

e

il Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni della Confederazione Svizzera (di seguito DATEC)

l'MSE, il MATT e il DATEC congiuntamente definiti di seguito come le parti,

premesso

che la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (di seguito: la direttiva 2001/77/CE) prevede che gli stati membri introducano un sistema di garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al fine di favorire gli scambi comunitari di elettricità;

che in Italia il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: il decreto legislativo n. 79/99) prevede l'obbligo in capo a produttori e importatori di energia elettrica da fonte convenzionale di immettere annualmente in rete una quota di elettricità da fonti rinnovabili;

che in Italia il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: il decreto legislativo n. 387/03) all'articolo 20, comma 3, prevede che i soggetti che importano in Italia energia elettrica da Stati non membri dell'Unione europea e sottoposti all'obbligo di cui al decreto legislativo n. 79/99 possono richiedere al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE l'esenzione dall'obbligo relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili previo accordo, tra l'MSE, il MATT e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità è importata, circa le modalità di certificazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, compatibili con l'art. 5 della direttiva 2001/77/CE;

che in Italia il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 prevede che l'elettricità importata in Italia, prodotta da fonti rinnovabili, è garantita come tale con le medesime modalità di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE;

che l'Italia importa significative quantità di energia elettrica dalla Confederazione Svizzera, il cui parco di generazione produce circa il 60% dell'elettricità con fonti rinnovabili, come definite all'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE;

che nella Confederazione Svizzera, in seguito alla Legge sull'energia del 26 giugno 1998, il maggiore utilizzo delle energie rinnovabili è obiettivo della politica energetica svizzera e che nel quadro dell'Ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998 sono state introdotte la responsabilità per la certificazione dell'elettricità e la possibilità di documentazione dell'origine della produzione elettrica;

che il DATEC ha emanato l'Ordinanza 24 novembre 2006 sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità, per garantire l'origine rinnovabile del tipo di produzione di energia elettrica realizzata sul territorio svizzero; che tale Ordinanza, entrata in vigore il 20 dicembre 2006, è compatibile con le disposizioni previste dalla direttiva 2001/77/CE e quindi applicabile alle esportazioni verso l'Italia di elettricità prodotta in Svizzera per gli anni 2006 e seguenti.

Tutto ciò visto e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Con il presente Memorandum di Intesa le parti riconoscono reciprocamente le garanzie di origine rilasciate all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, come elencate dall'articolo 2 della direttiva comunitaria 2001/77/CE, e definiscono le modalità di esenzione dall'obbligo di cui all'articolo 20 del d. lgs. 387/03 per l'energia elettrica prodotta da impianti localizzati nella Confederazione Svizzera ed esportata verso l'Italia, nonché le modalità di trattamento dell'energia elettrica prodotta in Italia a partire da fonti rinnovabili ed esportata verso la Svizzera.

Art. 2 Garanzia di Origine

La Garanzia di Origine (GO) per l'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili è rilasciata, in Italia, dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.. La GO riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l'elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale, la produzione netta di energia elettrica. La GO è utilizzabile solo per dimostrare che l'elettricità così garantita è prodotta da fonti rinnovabili e non è commercializzabile separatamente dall'energia elettrica prodotta.

La garanzia di origine è rilasciata, nella Confederazione Svizzera, da Swissgrid AG, organismo competente, indipendente dalle attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica.

La GO riporta indicazione dell'elettricità prodotta, il periodo di produzione, la denominazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione dell'elettricità, i dati identificati dell'impianto di generazione comprese le specifiche tecniche dello stesso.

Le GO rilasciate in Italia dal GSE e nella Confederazione Svizzera da Swissgrid AG sono reciprocamente riconosciute, fermo restando quanto previsto all'articolo 3.

Art. 3 Esenzione dall'obbligo di cui all'art. 11 del d. lgs. 79/99 per l'elettricità rinnovabile prodotta-nella Confederazione Svizzera ed esportata in Italia

L'energia elettrica prodotta nella Confederazione Svizzera ed importata in Italia negli anni 2006 e seguenti viene riconosciuta come elettricità prodotta da fonti rinnovabili e, pertanto, esentata dall'obbligo di cui all'art. 11 del d. lgs. 79/99, a condizione che siano presentati dall'importatore al GSE, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di importazione:

- a) tutti gli elementi indicativi e le caratteristiche degli impianti di produzione dell'elettricità da importare, conformemente al contratto di importazione;
- b) la dichiarazione del produttore estero dalla quale risultino la fonte energetica da cui l'energia elettrica è stata prodotta, i dati identificativi e le caratteristiche degli impianti di produzione i dati di produzione con lo stesso dettaglio temporale di cui al capoverso successivo. Non sono ammesse le produzioni:
 - da impianti alimentati a biomasse da rifiuti;
 - da impianti ibridi, ovvero alimentati contemporaneamente da fonte convenzionale e da fonte rinnovabile;
 - la parte di energia idroelettrica prodotta mediante energia di pompaggio.
- c) le garanzie di origine, rilasciate da Swissgrid AG in conformità all'Ordinanza 24 novembre 2006 citata in premessa;
- d) la dichiarazione, rilasciata dal gestore della rete che attesti l'avvenuta immissione nel sistema elettrico svizzero dell'energia prodotta dagli impianti menzionati.

Le dichiarazioni di cui ai punti c) e d) sono rilasciate in modo da assicurare che, per ciascun contratto di importazione, e con le stesse modalità anche di dettaglio temporale previste sulle frontiere italiane diverse da quella svizzera, la quota di energia elettrica importata in Italia, che può essere riconosciuta come prodotta da fonti rinnovabili, non ecceda la quota di energia elettrica prodotta dagli impianti rinnovabili individuati nei contratti di cui alla lett. a) del precedente comma.

Il GSE ha la possibilità di controllare tutti i dati trasmessi, anche mediante ispezione sugli impianti di generazione, d'intesa con il servizio competente svizzero. Il GSE verifica che il volume dell'energia importata sia pienamente compatibile con il volume di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili calcolato e indicato dall'importatore. Nel caso in cui il GSE evidenzia importanti discrepanze, comunicate all'importatore coinvolto entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 2007, l'elettricità importata oggetto della discrepanza, sarà assoggettata all'obbligo di cui all'articolo 11 del d. lgs. 79/99. Eventuali ricorsi da parte dell'importatore, presentati al GSE, saranno valutati dallo stesso GSE ed eventualmente accolti compatibilmente con i tempi tecnici della procedura di calcolo dell'ammontare di certificati verdi dovuti in Italia per l'anno di competenza.

L'energia elettrica prodotta in Italia a partire da fonti rinnovabili, munita di garanzia di origine rilasciata dal GSE ed esportata verso la Confederazione Svizzera negli anni a decorrere dal 2006 ha diritto, nella Confederazione Svizzera, allo stesso trattamento riservato all'energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili nella Confederazione Svizzera.

Art. 4 Scambio di informazioni

Una commissione bilaterale nominata dai vertici di GSE e di Swissgrid AG stabilirà entro un mese dalla firma del presente Memorandum di Intesa le modalità tecniche di dettaglio di scambio delle informazioni tra GSE e Swissgrid AG, nel rispetto delle norme stabilite nel presente Memorandum d'Intesa.

Swissgrid AG fornisce, entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dal 2007, l'elenco degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno precedente, hanno prodotto energia elettrica esportata verso l'Italia, con indicazione della fonte energetica da cui l'energia elettrica viene prodotta, dei dati identificativi e delle caratteristiche degli impianti di produzione, le date e i luoghi di produzione, le garanzie di origine rilasciate o in fase di rilascio. Non sono ammesse le produzioni da impianti alimentati a biomasse, anche ibridi, né la parte di energia idroelettrica prodotta mediante energia di pompaggio.

Art. 5 Informazioni sul Memorandum

Le parti si impegnano a fornire, ciascuna nel proprio Stato, adeguate e tempestive informazioni ai soggetti interessati.

Art. 6 Clausola di salvaguardia e definizione delle controversie

Per le questioni non espressamente indicate nel presente Memorandum di Intesa si fa riferimento alla legislazione e al codice civile italiani in caso di controversie riguardo all'energia importata dalla Confederazione Svizzera in Italia, e alla legislazione svizzera in caso di controversie riguardo all'energia importata dall'Italia nella Confederazione Svizzera.

Eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione del presente Memorandum di Intesa saranno risolte in via amichevole.

Art. 7 Condizioni finali

a) Validità

Il presente Memorandum di Intesa produrrà i suoi effetti dalla data della firma, e sarà pubblicato sui siti internet del MSE, del MATT e del DATEC.

b) Durata

Il presente Memorandum di Intesa produrrà i suoi effetti per cinque anni e verrà automaticamente rinnovato per cinque anni a meno che notifica scritta dell'intenzione di denunciarlo sia data da una delle Parti all'altra; in questo caso si estinguerà sei mesi dopo che tale notifica è stata ricevuta.

c) Denuncia

Il presente Memorandum di Intesa può essere denunciato in ogni momento da ciascuna delle Parti. La denuncia deve essere effettuata per iscritto con sei mesi di preavviso.

d) Modifiche

Il presente Memorandum di Intesa può essere modificato di comune accordo tra le Parti. Le modifiche devono essere formulate per iscritto. Si procederà in ogni caso a una modifica dell'accordo in caso di modifica delle regole dell'Unione Europea sulla garanzia di origine.

Fatto a Roma il 6 marzo 2007 in due originali in lingua italiana.

Per il Ministero dello Sviluppo Economico
della Repubblica Italiana

Per il Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare
della Repubblica Italiana

Per il Dipartimento Federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia
e delle Comunicazioni
della Confederazione Svizzera